



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

V DIREZIONE “AMBIENTE e PIANIFICAZIONE”

Servizio Controlli Gestione Rifiuti

Via San Paolo, 98124 Messina - Tel. 0907761575 - 0907761139
protocollo@pec.prov.me.it

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 04/2022

Oggetto: Ditta INERTI BRUNO S.r.l. - Realizzazione di un impianto di Recupero Rifiuti non pericolosi relativo all'impianto da realizzare in c.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio (ME). Provvedimento di **Iscrizione al Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti n. 04/2022**, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. N. 152/2006 per l'esercizio dell'Attività di Messa in Riserva R 13 di cui all'allegato c) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 350 del 05/02/1998 e ss.mm.ii. e Recupero Rifiuti non Pericolosi R 5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs n. 152 del 03.04.2006, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs n. 4 del 16/01/2008 recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare:
all'allegato IV del Decr. Lgs n. 152/06, recante “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce ”z.b”, non figurano gli impianti di messa in riserva ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto”;
- VISTO** il Decreto Lgs. n. 205 del 03 dicembre 2010 recante “Recepimento della direttiva 2008/98/CE Modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006”;
- VISTO** il D.M.A. n. 22 del 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, ad oggi vigente, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D. Lgs n. 22/97 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;

- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell' Ambiente n. 1121 del 21/01/2019, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- VISTA** l’istanza della ditta INERTI BRUNO S.r.l. pervenuta tramite il S.U.A.P. del Comune di San Marco d’Alunzio (ME) assunta al protocollo generale al n. 32192/19 del 17/10/2019, con la quale si chiede il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per l’attività di produzione, frantumazione e selezione inerti con annesse attività di messa in riserva R 13 e Recupero R5 da svolgere presso lo stabilimento sito in c.da Campi del Comune di San Marco d’Alunzio (ME);
- VISTI** i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l’attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 per l’anno 2022;
- VISTA** la nota della V Direzione – Servizio Tutela Aria e Acque – Ufficio Rilascio A.U.A.. di convocazione della Conferenza dei Servizi per il 06/07/2022;
- VISTO** il verbale della conferenza dei servizi n.16 del 06/07/2022 con la quale si decide di poter procedere all’adozione dell’A.U.A. richiesta;
- VISTO** che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;
- VISTA** l’insussistenza di conflitto di interessi di cui all’articolo 5 del “Codice di comportamento” di cui alla legge n. 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** l’art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** l’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale
- VISTO** l’art. 28 c. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTO** l’art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;

- VISTO** l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** il D.P.R. n. 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo Statuto Provinciale.

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- RITENERE** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- RITENUTO** che la documentazione presentata dalla Ditta soddisfa i requisiti per l'iscrizione al Registro Provinciale Recuperatore Rifiuti, al N. 04/2022 per l'esercizio delle operazioni di Recupero R5 e relativa Messa in riserva R13;

Per le motivazioni sopra esposte

PROVVEDERE

ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'iscrizione al n. 04/22 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, i cui dati sono i seguenti:

- Sede legale: c.da Bicurca – Torrente Rosmarino s.n.c. –Torrenova (ME)
- Sede Impianto: C.da Campi –Comune San Marco d'Alunzio (ME)
- Iscrizione alla Camera di Commercio di Messina REA ME - 220943
- Partita IVA: 03210390831
- **Legale Rappresentante:** CONSOLO Biagio Antonio
- **Responsabile Tecnico:** ing. NATOLI Davide

EMETTERE provvedimento di iscrizione **N. 04/2022** per gli aspetti gestionali sopra richiesti;

Le attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) nella sede dell'impianto di c.da Campi – Comune di San Marco d'Alunzio (ME) riportate nelle sottostanti tabelle:

R 13 MESSA IN RISERVA

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie , telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170802 – 170107 – 200301	2.200
7.1	Inerte misto selezionato Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901 – 170902 - 170903	170904	2.200
7.31 bis	Terre e rocce da scavo Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	170504	2.200
7.6	Asfalto Miscele bituminose, diverse da quelle 170301*	170302	2.200

per una quantità complessiva annuale per l'attività di sola messa in riserva R13 pari a T 8.800 rientrante pertanto alla classe IV del D.M.A. n. 350/98.

R 5 RECUPERO

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie , telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170802 – 170107 – 200301	2.200
7.1	Inerte misto selezionato Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901 – 170902 - 170903	170904	2.200
7.31 bis	Terre e rocce da scavo Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	170504	2.200
7.6	Asfalto Miscele bituminose, diverse da quelle 170301*	170302	2.200

per una quantità complessiva annuale per le attività R5 pari a T 8.800, rientrante pertanto alla classe IV del D.M.A. n. 350/98;

DISPORRE che a) l'esercizio dell'attività di recupero R 5 di rifiuti non pericolosi e relativa messa in riserva R13 (allegato C del D. Lgs n. 152/06) sopra indicati, venga effettuato nello stabilimento ubicato in c.da Campi – Comune di San Marco d'Alunzio (ME), individuato al NCT al foglio di mappa 31 particelle 7, 198, 199, 397, 905 e porzione 398 ed al NCEU al foglio di mappa 31 part. 902, 903, 904 secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla Ditta INERTI BRUNO Sr.l., e secondo quanto riportato nelle soprastanti tabelle;
b) nel rispetto di una attenta, precisa e rigorosa osservanza di quanto riportato nella relativa documentazione presentata dalla Ditta;
c) nel rispetto delle prescrizioni di legge che verranno riportate nel provvedimento;

DISPORRE che il gestore, entro trenta (30) giorni, dall'eventuale modifica sostanziale dell'assetto societario (denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...) e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzata, deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di San Marco d'Alunzio (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

PRESCRIVERE che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti nell'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare:

- 1) che le materie prime seconde (m.p.s) ottenute dal trattamento R5 devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti;
- 2) che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti descritti nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;
- 3) che la ditta trasmetta a questo Servizio entro il 30 Aprile di ogni anno l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali al Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del D.M. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (T/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e messa in riserva. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun avviso o provvedimento, l'immediata ed automatica sospensione al citato Registro, facendo presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta nell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, fino alla data della regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata (D.M. 350/98 ed art. 216 comma 3 del D. Lgs. 152/2006);
- 4) la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, dal D.M. 05/02/1998, con particolare riferimento all'allegato 5. E', inoltre, fatto obbligo alla ditta di gestire l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici descrittivi e grafici) allegati all'istanza, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 5) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta ha l'obbligo di verificare l'accettabilità degli stessi mediante procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione;

- 6)** qualora il carico di rifiuti venga respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Messina entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 7)** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e uscita. Dovranno essere rigorosamente rispettati i quantitativi massimi di rifiuti nell'impianto, nonché il limite massimo di trattamento dei rifiuti;
- 8)** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva (R 13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (R 5) presso il sito o destinati a recupero presso terzi entro massimo 6 (sei) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre quelli posti in deposito temporaneo derivanti da operazioni svolte presso l'impianto dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo 1 (uno) anno dal loro ottenimento;
- 9)** le superfici e/o aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisori, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, devono avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 10)** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti depositati. Devono, inoltre, essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno essere identificabili anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 11)** devono essere individuati: i lavoratori, in attesa di caratterizzazione prima della loro eventuale definitiva designazione come MPS. A tal fine, all'interno dell'impianto, deve essere individuata una specifica area da destinare a tali verifiche, avente dimensioni idonee;
- 12)** per il fresato di asfalto "rifiuti conglomerati bituminosi CER 170302" è un "codice specchio e, pertanto, vige l'obbligo di ricevere il materiale con analisi e certificati che dimostrino la corretta attribuzione del codice stesso;
- 13)** le aree di stoccaggio devono essere protette dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di idonei sistemi di copertura anche mobili;
- 14)** tutto il perimetro deve essere opportunamente provvisto di barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, atti a limitare l'impatto anche visivo;
- 15)** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 16)** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali modifiche delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento di sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Messina, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.P. territorialmente competenti;
- 17)** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Messina la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste fino alla data della notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

18) in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o altro idoneo documento sottoscritto con firme autenticate, deve essere attestato che l'impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento e di problematiche di natura ambientale, comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta. In caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

19) ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. 05/02/1998, la ditta è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fideiussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Messina, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione;

20) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione dei formulari di identificazione;

21) che la ditta ottemperi alle prescrizioni di cui al provvedimento rilasciato dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio IV – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica della Regione Siciliana rilasciato in data 1/10/2021 con prot. n. 15887 ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di cui al Decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021;

22) che la ditta ottemperi alle prescrizioni di cui al parere rilasciato dalla Struttura Territoriale Ambiente di Messina del Dipartimento Regionale dell'Ambiente U.O.B. – Territoriale Ambiente 2;

23) la gestione dell'impianto deve essere effettuata senza recare pericolo per la salute e la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

24) che il presente provvedimento venga custodito presso lo stabilimento ubicato, in C.da Campi – Comune San Marco d'Alunzio (ME), cui vengono svolte le attività di Messa in Riserva R 13 e di Recupero R 5;

DISPORRE che l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5 dei materiali di cui alle sopraccitate tabelle, fatta salva “ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06”, avvenga nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1) D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) parte III, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

c) parte V, recante “La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”. In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione di recupero R3, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

- 3) D.lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- 4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm.ii. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...”;
- 5) Circolare del Ministero dell’Ambiente protocollo n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi “;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela dell’Acqua e dell’Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente e Pianificazione;

DISPORRE che per l’inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

- a) **alla diffida e sospensione** per un tempo determinato dell’attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appurino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell’art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;
- b) **alla revoca** del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

STABILIRE che il presente provvedimento costituisca parte integrante per il rilascio dell’A.U.A.;

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DISPORRE che l’iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all’art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all’art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti:

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina, 13/07/2022

Il Resp. Ufficio
Istr. Amm.vo Domenico Migliorato

Domenico Migliorato

Il Funz. Resp. Del Servizio
Delega Funzioni D.D. N. 462 del 07/04/2022
Dott.ssa Rosa Arnò

Rosa Arnò